



diritto & religioni

Semestrale
Anno VII - n. 1-2012
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

13



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno VII - n. 1-2012
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, F. Di Donato, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini
A. Bettetini, G. Lo Castro
P. Colella, A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
F. Balsamo
S. Testa Bappenheim
F. Falanga
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fucillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Iván Ibán - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura

*I diritti umani in una società multiculturale. Quali prospettive?*¹

BELEA SIMION

Postdoctoral Grant Recipient
Romanian Academy Iasi Branch

1. *I diritti umani: nuove prospettive*

Il presente lavoro intende riflettere sul ruolo dei diritti dell'uomo quale fondamento della società multiculturale, cercando di definirli così come sono intesi nella cultura del nostro tempo, tenendo presenti sia le radici, il fondamento dei diritti umani, sia la loro evoluzione storica e le loro peculiarità nelle società multiculturali. Nel coniugare il tema del multiculturalismo con la prospettiva dell'avanzamento dei diritti umani si intende soprattutto sottolineare le connessioni tra l'affermazione della valenza universale dei diritti umani e la questione delle società multiculturali, fornendo alcuni riferimenti concettuali della tematica oggetto di analisi.

Quasi a voler neutralizzare le esperienze tragiche del passato, nonché i conflitti e le gravi violazioni dei diritti che continuano a esserci tutt'oggi², il tema dei diritti umani ha conosciuto una crescente diffusione diventando un aspetto centrale dei dibattiti politici nella società odierna e un importante crocevia per le discipline giuridiche, filosofiche e sociali.

Secondo Norberto Bobbio³, in questo periodo sono stati rafforzati una serie di fenomeni che hanno condotto alla cosiddetta "età dei diritti dell'uomo" caratterizzata dalla positivizzazione, dalla generalizzazione e dall'internazio-

¹ ACKNOWLEDGEMENT: *This paper was made within The Knowledge Based Society Project supported by the Sectoral Operational Programme Human Resources Development (SOP HRD), financed from the European Social Fund and by the Romanian Government under the contract number POSDRU ID 56815. Questo articolo è stato realizzato nell'ambito del progetto La Società fondata sul sapere – ricerche, dibattiti, prospettive, progetto cofinanziato dall'Unione europea e dal Governo Romeno dal Fondo Sociale Europeo tramite il Programma Operazionale Settoriale per lo Sviluppo delle Risorse Umani 2007-2013 (POSDRU ID 56815).*

² LUIGI FERRAJOLI, *I fondamenti dei diritti fondamentali* in Id., *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, a cura di Ermanno Vitale, Laterza, Roma-Bari, 2001, pp. 277-367.

³ NORBERTO BOBBIO, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1990, p. 65 e ss.

nalizzazione di tali diritti.

Come afferma il Santo Padre Benedetto XVI in occasione del 60° anniversario della Dichiarazione dei diritti umani *non sempre è rispettata l'uguaglianza tra tutti né la dignità di ciascuno, mentre nuove barriere si sono innalzate per motivi legati alla razza, alla religione, alle opinioni politiche o ad altre convinzioni*⁴. Ciò nonostante, i diritti umani restano un dato universale perché insiti nella natura stessa dell'uomo, al di là della differente formulazione e del diverso peso che possono rivestire nell'ambito delle varie culture.

Dall'altra parte, si deve ribadire il fatto che i diritti umani, oltre a essere dei principi fondamentali che accomunano ogni essere umano, sono anche il risultato di un percorso che si costruisce faticosamente. Anche i diritti più largamente condivisi subiscono, al momento dell'interpretazione e dell'applicazione, modifiche, distorsioni in funzione delle diverse visioni antropologiche o politiche⁵.

Come afferma Panunzio⁶, *i diritti umani, prima che essere situazioni giuridiche soggettive, sono espressione di civiltà, di costumi, di valori, di mentalità comuni; al tempo stesso, attraverso un processo circolare, essi sono un fattore di integrazione e di identità, culturale e politica.*

I molteplici aspetti dei diritti umani nelle società multiculturali rappresentano per molti versi una sfida: da una parte il tema dei diritti umani è spesso oggetto di accesi dibattiti soprattutto per quanto riguarda i diritti delle minoranze, dall'altra il fatto di vivere nel mezzo di un continuo mutamento culturale, etnico, economico e sociale, ci mette di fronte al problema dell'incontro con la diversità, al problema di una società che si avvia a essere sempre più multiculturale, fatto che impegna alla ricerca di percorsi nuovi (culturali, etici, filosofici, giuridici, ecc.) che possano sensibilizzare alla necessità di prendere in considerazione le modalità concrete per favorire l'integrazione degli immigrati nel pieno riconoscimento dei loro diritti.

Quando si parla di diritti umani in una società multiculturale, spesso viene sottolineata la necessità di una rivisitazione dei diritti di libertà, dei diritti sociali e dei diritti politici e di una ridiscussione pubblica dei loro contenuti

⁴ Il discorso integrale del Santo Padre Benedetto XVI può essere reperito sul sito http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2008/december/documents/hf_ben-xvi_spe_20081210_concerto_it.html

⁵ Per approfondimenti si veda MICHAEL IGNATIEFF, *Una ragionevole apologia dei diritti umani*, trad. it., Feltrinelli, Milano, 2003. Vedi anche JOHN RAWLS, *Il diritto dei popoli*, Einaudi, Torino, 2001.

⁶ SERGIO P. PANUNZIO, *I diritti fondamentali e le Corti in Europa*, in Id., *I costituzionalisti e la tutela dei diritti nelle Corti europee* (a cura di), Cedam, Padova, 2007, p. 4.

attraverso il confronto tra differenti valori, necessità, culture⁷. In altre parole, i diritti dell'uomo devono assolvere nuovi ruoli per rispondere alle sfide che il pluralismo etico e culturale incrementa ogni giorno.

Nelle società multiculturali impegnate in processi di trasformazione culturale e istituzionale, non è raro avere questioni conflittuali nelle relazioni tra gruppi sociali di differente identità religiosa e culturale nonché inefficienze che gravitano intorno al concetto di "cittadinanza". Quando concedono diritti per gruppi che si presentano come "identità" comunitarie, le moderne società liberali vanno incontro al grave rischio che i diritti concessi al gruppo possano essere in contrasto con i diritti individuali garantiti dalle costituzioni. In questo caso non è tanto il concetto di "individualità", come prototipo della cittadinanza, a entrare in collisione con il concetto di "cittadinanza", quanto il criterio stesso dell'origine del diritto: l'uno pensato come comunitario e che pone l'individuo al servizio del gruppo, l'altro che lo iscrive nell'individuo, e a partire da questo coniuga i diritti umani universali⁸.

In questo contesto viene messa in gioco la questione dei diritti umani e la loro traduzione in azioni positive, con le quali si intende rendere praticabile l'orizzonte della cittadinanza multiculturale e meglio definire le politiche per l'integrazione delle minoranze tenendo conto delle dinamiche multiculturali delle odierne società.

2. La società multiculturale: chiarificazione concettuale

Il pluralismo è, per certi versi, un paradigma non più sufficiente a definire i caratteri delle società contemporanee, poiché negli ultimi decenni si è arricchito di elementi che in qualche misura ne hanno ridisegnato i contorni. La trasformazione si è spinta fino al punto di portare alla luce un nuovo paradigma epistemologico: il "multiculturalismo". Si tratta di un concetto utilizzato con sempre maggiore frequenza e al quale si assegnano tuttavia significati molto diversi⁹.

⁷ ALESSANDRA FACCHI, *Pluralismo normativo, libertà e politiche sociali* nel vol. *La libertà delle donne nella società multiculturale*, ARIANNA CENSI-ALESSANDRA FACCHI-GENDER, NICOLETTA VIGORELLI (a cura di), Provincia di Milano, Milano, 2008, pp. 9-16.

⁸ A questo proposito, si veda i risultati dell'incontro-dibattito *Diritti umani e Multiculturalismo: una promessa per il XXI secolo*, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Messina, <http://ww2.unime.it/lettere/new/dibattito%20filosofia.htm>, data di accesso 15 maggio 2011.

⁹ ELISA OLIVITO, *Giudici e legislatori di fronte alla multiculturalità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica www.statochiese.it, maggio 2011, p. 14. Circa i diversi significati del

Coniato nel Nord America, il termine “multiculturalismo” è diventato oggetto di una sorta di *legal transplant*¹⁰ nel contesto europeo, conseguendo negli ultimi anni un discreto successo, nonostante un utilizzo spesso acritico e sommario.

In un’accezione descrittiva, il multiculturalismo denota semplicemente la realtà di molte società contemporanee, nelle quali, per ragioni storiche, ma soprattutto a causa dell’aumento dei fenomeni migratori, più culture, anche molto diverse tra loro, si trovano a convivere nel rispetto reciproco delle proprie peculiarità, identità e diritto a esistere. Secondo E. Olivito, il paradigma multiculturale arricchisce ma non supera quello pluralista, e presuppone una differente caratterizzazione delle domande sociali, che ora investono le istituzioni pubbliche ed esprimono l’appartenenza a una cultura minoritaria che esige un suo riconoscimento nello spazio pubblico. Secondo la stessa autrice, sarebbe più legittimo utilizzare il termine “multiculturalità” che a differenza dell’espressione “multiculturalismo” non ha implicazioni di tipo prescrittivo in merito al dibattito tra comunitarismo e liberalismo¹¹.

Mentre il concetto di “multiculturalità” si riferisce alla diversità etno-

termine “multiculturalismo”, si veda RAINER BAUBÖCK, *Cultural Minority Rights for Immigrants*, in *International Migration Review*, vol. XXX, n. 1, 1996, pp. 203 e 204; BHIKHU PAREKH, *Rethinking Multiculturalism. Cultural Diversity and Political Theory*, Harvard University Press, Cambridge, 2000, p. 6; JACOB T. LEVY, *The Multiculturalism of Fear*, Oxford University Press, Oxford, 2000, p. 5; MATTEO GIANNI, *Riflessioni su multiculturalismo, democrazia e cittadinanza*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica (QDPE)*, n. 1, 2000, pp. 3-34; ALESSANDRA FACCHI, *I diritti nell’Europa multiculturale. Pluralismo normativo e immigrazione*, Laterza, Roma-Bari, 2001, p. VI.

¹⁰ Per approfondire il concetto di “legal transplant” e il suo utilizzo, si veda ALAN WATSON, *Legal Transplants*, Scottish Academic Press, Edinburgh, 1974.

¹¹ Non si desidera entrare qui nel merito delle varie questioni, di ordine teorico e di ordine pratico, che le tesi multiculturaliste sollevano, ma si vuole soltanto sottolineare che il termine “multiculturalismo”, rispetto al termine “multiculturalità”, denota già una scelta per un particolarismo comunitaristico, poiché implica: a) in senso positivo, la predisposizione, da parte dell’ordinamento giuridico, di accorgimenti eventualmente differenziati in base all’appartenenza culturale e tali da consentire la piena esplicazione delle identità minoritarie; b) in senso negativo, l’esenzione dal rispetto di norme generali ritenute ostative della manifestazione di quelle identità. A questo proposito, si veda ELISA OLIVITO, *op. cit.*, p. 15. CHARLES TAYLOR, *Multiculturalism and the Politics of Recognition: an Essay*, Princeton, New Jersey, 1992, trad. it. di Gianni Rigamonti, *Multiculturalismo. La politica del riconoscimento*, Milano, Anabasi, 1993; JÜRGEN HABERMAS-CHARLES TAYLOR, *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, Milano, Feltrinelli, 1998; CHARLES TAYLOR, *Il dibattito fra sordi di liberali e comunitaristi*, in *Comunitarismo e liberalismo*, a cura di ALESSANDRO FERRARA, Editori Riuniti, Roma, 1992; ERMANNO VITALE, *Liberalismo e multiculturalismo. Una sfida per il pensiero democratico*, Roma-Bari, Laterza, 2000. Inoltre, andrebbe fatta la distinzione tra il termine “multiculturalismo”, che viene a rappresentare la libertà degli individui di poter scegliere il proprio stile di vita a seconda della propria estrazione socio-culturale e il termine “multicomunitarismo” che in contrapposizione col primo, sta a designare l’appartenenza e la totale fedeltà di un individuo ad una certa comunità e cultura.

culturale nel senso più ampio del termine – compresi i gruppi etnici, culturali, religiosi nonché l'esistenza sul territorio di uno Stato di diverse sottoculture con le relative differenze che vogliono proteggere la loro identità, i propri valori e le pratiche condivise dai suoi membri – il termine “multiculturalismo” si riferisce invece alle questioni normative che coinvolgono il concetto di diversità nella società¹².

3. L'immigrato nella società multicultural: tra pluralismo normativo e diritti soggettivi

L'individuo nella società contemporanea appartiene a più gruppi di riferimento e perciò è soggetto a modelli e norme di differente origine, che si pongono tra loro in rapporti complessi. Questo aspetto è particolarmente vero per le persone immigrate la cui identità spesso è frammentata o comunque può essere rappresentata da una sovrapposizione di varie componenti¹³.

Una prospettiva in cui la variabile di genere assume implicazioni particolarmente significative è quella del pluralismo normativo, intesa come una prospettiva che assume l'esistenza di una pluralità di norme che orientano i comportamenti individuali: norme giuridiche, religiose, consuetudinarie, corporative, sia della società o della tradizione di provenienza, sia di quella di residenza. Tali norme possono integrarsi, sovrapporsi o entrare in conflitto tra loro.

Dall'altra parte, il sistema dei diritti soggettivi, transnazionale per natura e tradizione, rivela l'incapacità delle istituzioni tradizionali, ereditate dalla lunga stagione statalistica, di far fronte a cambiamenti repentini e profondi tipici della società multicultural, perché investito da conflitti sempre più frequenti fra pretese che si contrappongono in un clima di incertezza sconfinante nell'anomia¹⁴.

È questo un tema che non sarebbe possibile approfondire qui, ci limitiamo

¹² EUGEN HUZUM, *Ce este multiculturalismul*, nel vol. *Idee si valori perene in stiintele socio-umane. Studii si cercetari*, a cura di ANA GUGIUMAN, Argonaut, Cluj Napoca, 2009, pp. 45-60. Il lavoro presenta le diverse tesi sul multiculturalismo come teoria politica normativa. Secondo l'autore, il multiculturalismo rappresenta una delle principali risposte di regolamentazione della teoria politica multicultural odierna.

¹³ ALESSANDRA FACCHI, *Pluralismo normativo*, cit., pp. 8-9.

¹⁴ ALESSANDRA FACCHI, *Prospettive del pluralismo normativo nella società multi-etnica in Conflitti e diritti nella società transnazionale*, a cura di VINCENZO FERRARI-PAOLA RONFANI-SILVIA STABILE, FrancoAngeli, Milano, 2001, pp. 405-412.

soltanto a sottolineare la necessità che le istituzioni pubbliche tengano conto del pluralismo normativo in cui vivono migranti e cerchino soluzioni di compromesso tra pratiche e norme della società o della tradizione di provenienza e quelle della cultura e della società di residenza, allo scopo di conciliare bisogni individuali con principi etici, norme giuridiche ed esigenze sociali¹⁵.

4. *L'immigrato nella società multiculturale: quale modello di integrazione?*

Il modello per l'integrazione dei nuovi gruppi minoritari originati dall'immigrazione che vivono all'interno di una comunità deve fondarsi sugli standard per la tutela delle minoranze e dei diritti umani. Si tratta di un modello che afferma e incoraggia la diversità e la coesione sia nella sfera privata che in quella pubblica, a livello sia individuale che di gruppo. In questo modello l'unità e la diversità non sono né confinate a due aree separate della vita, la sfera pubblica e privata, né sono divise in dimensioni individuali e collettive, ma sono dialetticamente correlate e si rafforzano reciprocamente¹⁶. L'integrazione delle nuove minoranze originate dalla migrazione ha luogo a diversi livelli e diversi ambiti e, inoltre, coinvolge numerosi attori, fatto che prevede la considerazione dell'integrazione da una prospettiva interdisciplinare.

Le politiche europee rivolte all'integrazione di persone di razza e di culture diverse devono essere capaci di costruire un nuovo pluralismo, che parte dal superamento dei diritti del cittadino e che incoraggi l'affermarsi dei diritti dell'uomo.

In questo senso, tutti i diritti sono importanti ma ci sono diritti specialmente necessari¹⁷, come:

- la libertà di circolazione, di residenza e di domicilio;
- il diritto alla non discriminazione e il riconoscimento agli stranieri di tutte le garanzie accordate ai cittadini;
- i diritti economici, sociali e culturali, all'educazione, alla casa, alla protezione della salute, alla sicurezza sociale;
- i diritti civili, di riunione e associazione principalmente, i diritti di par-

¹⁵ ALESSANDRA FACCHI, *Pluralismo normativo*, cit., pp. 9-10

¹⁶ ROBERTA MEDDA-WINDISCHER, *Nuove minoranze. Immigrazione tra diversità culturale e coesione sociale*, Editrice Dott. Antonio Milani - CEDAM, Padova, 2011, pp. 31-32.

¹⁷ GREGORIO PECES-BARBA MARTINEZ, *I diritti dell'uomo in una società multirazziale*, in *Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli*, n.3, 1989, p. 24.

tecipazione politica per tutti i residenti¹⁸.

La situazione dello straniero, portatore di una cultura diversa, comporta un ruolo, almeno inizialmente, di subordinazione all'interno di una società europea. Si tratta evidentemente di un ruolo sociale che, per essere superato, deve beneficiare della protezione dei diritti dell'uomo. Così, tra i diritti dell'uomo concreto, accanto al fanciullo, alla donna, al consumatore o all'amministratore si deve collocare l'emigrante di diversa razza o cultura, con una speciale protezione della sua coscienza e dei valori propri della sua cultura contro la discriminazione, dei suoi diritti come lavoratore e per soddisfare i suoi bisogni fondamentali¹⁹.

Bisogna altresì evitare di utilizzare i diritti umani come strumento di lotta politica ai margini del loro significato e di orientarli in senso emotivo, per suscitare sentimenti nei destinatari. Questo pericolo può sminuire consapevolmente o inconsapevolmente il ruolo che i diritti dell'uomo possono assolvere per rispondere a quella sfida e sfruttare quella ricchezza dell'Europa che il pluralismo etico e culturale incrementa ogni giorno.

A questo proposito, non possiamo sottovalutare come le politiche che cercano di conciliare coesione sociale, unità e diversità sono chiamate a confrontarsi con innumerevoli difficoltà e incertezze. Nelle società multiculturali spesso ci sono accesi dibattiti sui diritti delle minoranze: diritti linguistici, rappresentanza politica, politiche per l'integrazione. Le politiche per l'integrazione degli immigrati spesso devono affrontare difficili compromessi e complessi temi su cui si sono interrogati, sebbene in modo diverso, filosofi della morale e della politica, politologi, sociologi, giuristi, politici e funzionari delle pubbliche amministrazioni di diverso livello²⁰.

La dottrina del diritto costituzionale comparato e delle scienze sociali e politiche, in particolare, ha identificato diversi modelli utili a conciliare le rivendicazioni delle minoranze e la coesione sociale, tra cui ricordiamo il modello nazionalista repressivo, il modello assimilazionista e il modello multiculturale. In seguito, si cercherà di fare una breve descrizione di questi modelli.

¹⁸ *Ivi*, p. 24.

¹⁹ GREGORIO PECES-BARBA MARTINEZ, *op. cit.*, p. 25.

²⁰ ROBERTA MEDDA-WINDISCHER, *op. cit.*, p. 5.

5. *La diversità e la coesione sociale: modelli di gestione*

La “diversità” può essere fonte di arricchimento reciproco, ma al contempo può essere percepita come un problema e quindi fonte di divisioni. Il tema della diversità è oggetto di ampi dibattiti e molteplici sono le letture che di essa vengono date. Senza entrare nel merito delle dottrine riguardanti il concetto di “diversità”, si vuole soltanto sottolineare che nella pratica tale concetto può incidere sull’interpretazione di ciò che chiamiamo società multiculturale. Di conseguenza, i modelli per la gestione della diversità culturale, linguistica, etnica e religiosa originata dalle minoranze possono essere esaminati sotto diverse prospettive. Di seguito faremmo una breve descrizione dei modelli per la gestione della diversità e della coesione sociale, modelli evidenziati dalla ricercatrice Roberta Medda-Windischer.

Il *modello nazionalista-repressivo*, così come risulta dal suo nome, nega il ruolo dei gruppi minoritari nell’ambito della comunità, la loro partecipazione sociale e politica. È un modello che si iscrive nell’ideologia etno-nazionalista che esalta la fedeltà basata sui *vincoli di sangue, la condivisione dell’origine e l’omogeneità culturale*²¹. Tale unità e omogeneità nazionale del popolo è ideologicamente enfatizzata in termini di esclusività e superiorità al punto da legittimare politiche che negano ufficialmente l’esistenza delle minoranze: divieto all’uso della lingua minoritaria nelle scuole e negli uffici pubblici, ma anche nel privato. *In questo modello che, storicamente, ha reso possibili politiche di pulizia etnica e persino forme di genocidio, le minoranze sono soggette a forme sistematiche di ostilità e aggressione*²². Anche l’accesso alla cittadinanza diventa estremamente difficile; quindi nel modello repressivo, nazionalista non esiste spazio per l’integrazione delle nuove minoranze in una società democratica²³.

Secondo la stessa autrice, le società che seguono il modello di integrazione *assimilazionista* esigono che le minoranze rinuncino alla propria identità etnica e culturale per abbracciare la cultura della maggioranza al fine di integrarsi nella società dominante. Dal punto di vista della cittadinanza, l’accesso formale dovrebbe essere relativamente semplice, ad esempio, tramite lo *ius soli* o acquisizione alla nascita, sebbene fortemente condizionato da un alto grado di assimilazione e dal non riconoscimento delle differenze culturali. Il maggiore svantaggio del modello assimilazionista è di richiedere che le minoranze siano

²¹ ROBERTA MEDDA-WINDISCHER, *op. cit.*, p. 7.

²² *Ivi*, p. 8.

²³ *Ivi*, p. 8 e ss.

assimilate alla cultura maggioritaria, negando o svalutando i valori delle minoranze stesse; le minoranze non sono in grado di identificarsi con tale cultura e, conseguentemente, non possono offrirle un sostegno sincero²⁴.

L'assimilazione si basa infine su un processo che coinvolge gli immigrati in quanto individui, e non in quanto membri di un particolare gruppo: è il singolo individuo che può acquistare lo *status* di assimilato, che implica la sua rinuncia alla sua specificità quale portatrice di valori autentici, di tradizioni culturali etnicamente e storicamente definite²⁵.

Questo tipo di strategia, oggi meno diffusa, era maggiormente presente nella società americana che incoraggiava il modello del *melting pot*²⁶.

Il modello di integrazione proposto da Medda-Windischer si basa sulla tutela dei diritti umani e delle minoranze. Nonostante le critiche al modello multiculturale, la ricercatrice dimostra con puntualità che *i diritti umani sono un utile strumento per sviluppare delle linee guida utili ad individuare il corretto bilanciamento tra gli interessi contrastanti che scaturiscono dalla diversità e dalla coesione sociale*²⁷.

Nell'Europa si riscontrano modi diversi di intendere, proporre, auspicare l'integrazione mancando una definizione scientifica univoca e una prospettiva politica condivisa. Questa diversità spesso è dovuta a differenti vicende e tradizioni migratorie, a differenti modalità di incorporazione dell'immigrato nella società di arrivo (modelli di relazione individuo/Sato) nonché a differenti valutazioni del fenomeno migratorio (ricchezza/valore o minaccia). Il concetto stesso di integrazione muta, è quindi sfuggente: mentre nel passato ha prevalso un concetto inteso soprattutto come adattamento dell'immigrato, oggi si registra una propensione verso un concetto bilaterale, interattivo, di

²⁴ *Ivi*, p. 5.

²⁵ PAOLO CHIOZZI, *Per un'antropologia delle società plurietiche*, in *Lontano da dove. La nuova immigrazione e le sue culture*, a cura di DUCIO DEMETRIO ET AL., Franco Angeli, Milano, 1990, p. 69.

²⁶ Il modello del *melting pot*, oggi messo in discussione dagli studi sul multiculturalismo, era dominante nei primi decenni del novecento e aveva alla base la convinzione che il buon americano si costruiva dimenticando la storia e l'identità degli immigrati, riducendo così ad un unico concetto di identità le diverse tradizioni culturali che componevano la società americana. Tale modello negli ultimi anni fu sostituito da una visione che rappresenta la società americana come una *salad bowl*, una insalatiera etnica, dove le diverse identità che la compongono restano ben distinguibili, senza momenti di scambio, né di acculturazione. A questo proposito, si veda CLARA SILVA, *Educazione interculturale: modelli e percorsi*, Edizioni del Cerro, Tirrenia (Pisa), 2002, p.30; ENZO COLOMBO, *Le società multiculturali*, Carocci, Roma, 2002, p. 15; RENZO GUBERT, *Minoranze autoctone e minoranze immigrate: continuità/discontinuità negli approcci dell'analisi sociologica*, in *Minoranze etniche ed immigrazione. La sfida del pluralismo culturale*, a cura di LAURA BERGNACH-EMIDIO SUSSI, Franco-Angeli, Milano, p. 19.

²⁷ ROBERTA MEDDA-WINDISCHER, *op. cit.*, p. 13.

integrazione, che privilegia l'interazione di immigrati e autoctoni fondata sullo scambio culturale²⁸.

Quando si parla di integrazione degli immigrati diventa necessario trovare un modello di integrazione basato sul pieno rispetto dei diritti umani. Ci collochiamo qui all'interno di una dimensione etica e giuridica. La domanda che sorge è se il rispetto di tali "diritti" sia veramente sufficiente a garantire l'esistenza e lo sviluppo della società multiculturale giacché il diritto garantisce il rispetto della "diversità", ma di per sé possiamo dare per scontato che favorisca il processo integrativo delle diverse culture? Forse sarebbe più lecito pensare che da un'effettiva integrazione culturale potrebbe emergere anche una nuova enunciazione e perfezionamento del concetto di "diritti umani"?

Nella società multiculturale, la nuova realtà dei diritti dell'uomo deve porsi come garanzia di indipendenza della coscienza e come aiuto all'integrazione delle persone che vengono da razze e da culture diverse. In questo senso, i diritti dell'uomo, valore centrale della cultura politica e giuridica europea, possono contribuire allo sforzo di integrazione degli immigrati appartenenti a diverse culture.²⁹

In conclusione, tutti e tre i modelli descritti sopra partono da concezioni differenti circa la diversità e l'unità. Per favorire l'integrazione occorre capire che la "diversità" non è una minaccia all'identità, ma una possibile ricchezza.

²⁸ Per maggiori informazioni, si veda MARCO LOMBARDI (a cura di), *Percorsi di integrazione degli immigrati e politiche attive del lavoro*, FrancoAngeli, Milano, 2005.

²⁹ GREGORIO PECES-BARBA MARTINEZ, *op. cit.*, pp. 19-26.